

# ISTITUTO COMPRENSIVO TRICESIMO

## REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI

**Deliberato dal consiglio d'Istituto del 19 febbraio 2008**

### PREMESSA

Nel quadro dell'autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa conferita alle Istituzioni scolastiche a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59, prendendo atto che in materia di sanzioni disciplinari, di organi competenti ad irrogarle e di azioni di tutela in sede amministrativa, il Regolamento governativo d'autonomia di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 ha abrogato esplicitamente la previgente legislazione (art. 328, commi da 2 a 6 del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297), si regola come segue il regime di disciplina degli alunni e degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed il sistema di garanzie eretto a loro tutela all'interno dell'Istituto autonomo.

Prendendo atto che dei due Regolamenti previsti dall'art. 328, cc. 1 e 7 del citato D. Lgs. 297/94, rispettivamente per alunni di scuola media ed elementare, è stato promulgato mediante d.P.R. 24 giugno 1998 il solo << *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* >>, e che non risulta altresì esser stato emanato un regolamento di disciplina degli alunni dell'attuale scuola primaria, l'Istituto ritiene imprescindibile dovere, nel quadro dell'autonomia ad esso conferita dalla legge e dall'art. 117, c. 3 della Costituzione, porre rimedio alla discriminazione che ne deriva a carico dei soli alunni di scuola primaria. Si è concordato pertanto di accompagnare il processo riformatore della scuola primaria e secondaria di primo grado avviato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n° 59 recante << *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n° 53* >>, con l'elaborazione e l'adozione di un unico Regolamento interno, la disciplina di alunni e studenti, definendo sanzioni e garanzie per entrambi, alla luce dei principi di tutela dei diritti dell'infanzia, di diritto allo studio, di diritto all'istruzione ed educazione e di diritto di difesa, principio costituzionale quest'ultimo irrinunciabile per ogni cittadino (artt. 24 e 113 Cost.) e, molto di più, per i minori che vivono quotidianamente nelle scuole della Repubblica.

Il presente Regolamento recepisce le modifiche e le integrazioni del d. P. R. 21 novembre 2007 n. 235.

### TITOLO I (Principi generali)

#### ARTICOLO 1

*(Destinatari)*

1. Il presente regolamento di disciplina si applica agli alunni di scuola primaria e agli studenti di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo, con le precisazioni che seguono.

#### ARTICOLO 2

*(Doveri dello studente)*

1. Alunni e studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento e gli studenti di scuola secondaria anche quelle contemplate dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, (in seguito: Statuto), modificato dal DPR del 21 novembre 2007 n. 235, e ad uniformare la loro condotta ai principi in esso stabiliti. Ai sensi dell'art. 3 del citato

[Regolamento disciplina]

DPR, contestualmente all'iscrizione sarà richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un "Patto di corresponsabilità", finalizzato alla precisa definizione del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. In particolare sia i primi che i secondi devono ispirare la loro condotta ai seguenti principi, nelle forme consone alle diverse fasi dello sviluppo psicologico della persona ricomprese tra i 5/6 e i 13/14 anni:

- a) Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Partecipare attivamente alle attività formative ed evitare qualunque forma di disturbo alle lezioni.
- c) Rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola ed i loro compagni.
- d) Mantenere un comportamento corretto sia nell'esercizio dei loro diritti che nell'assolvimento dei loro doveri.
- e) Rispettare le disposizioni legittimamente impartite sia per l'organizzazione delle attività sia per garantire la sicurezza delle persone.
- f) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici.
- g) Non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- h) Avere cura dell'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- i) Segnalare al Dirigente scolastico o ai propri insegnanti ogni fatto o circostanza, che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola.

### **ARTICOLO 3**

*(Sanzioni e procedure).*

1. Le violazioni dei doveri danno luogo, secondo la gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.

- a) Rimprovero verbale.
- b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale (scuola secondaria di primo grado o s.s.) o diario/quaderno (scuola primaria o s.p.), con eventuale e contestuale assegnazione di compiti aggiuntivi.
- c) Convocazione dei genitori.
- d) Annotazione sul registro di classe notificata alla famiglia.
- e) Modifica della fruizione dell'intervallo/ricreazione fino a sei giorni.
- f) Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni, con l'obbligo di frequenza per lo svolgimento di attività e di esercizi di tipo scolastico, individuati dal consiglio di classe e con assistenza di personale scolastico.
- g) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni.

2. Le sanzioni di cui alle lettere f) e g) del precedente comma non si applicano agli alunni di scuola primaria.

3. Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento.

4. Salvo il caso del rimprovero verbale, non possono essere adottate le altre sanzioni, senza avere sentito le ragioni dello studente.

5. La segnalazione e la convocazione dei genitori, la proposta di sospensione dalle lezioni e di allontanamento dalla scuola ed i conseguenti provvedimenti devono contenere la descrizione precisa della mancanza, la motivazione della sanzione ed i suggerimenti per evitare il suo ripetersi. Nel provvedimento di sospensione e di allontanamento devono essere anche esposte le ragioni che lo studente ha portato a sua difesa.

6. La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola hanno esecuzione solo dopo che i genitori ne hanno avuto conoscenza.

7. L'esecuzione effettiva delle sanzioni di cui alle lettere f) e g) è sospesa con effetto immediato dal momento in cui i docenti competenti ricevono notizia dal Dirigente Scolastico del deposito del ricorso avverso la sanzione irrogata da parte della famiglia dell'alunno o studente colpito dal provvedimento. La sospensione perdura sino all'esito del ricorso ed è atto d'ufficio non soggetto a valutazioni discrezionali da parte dei docenti irroganti.

8. La reiezione del reclamo od il suo accoglimento sono comunicati per iscritto dal Dirigente Scolastico ai genitori dell'alunno o studente: da quel momento la sanzione è ripristinata, annullata, o modificata, come determinato dal successivo art. 10.

#### **ARTICOLO 4**

*(Soggetti autorizzati a comminare le sanzioni).*

1. Il rimprovero verbale, la segnalazione scritta, l'assegnazione di compiti aggiuntivi, l'annotazione sul registro e la sospensione dall'intervallo/ricreazione sono di competenza dell'insegnante che ha rilevato la mancanza.
2. La convocazione dei genitori è disposta dall'insegnante che ha rilevato l'inosservanza o dal Dirigente scolastico. Per gli alunni della scuola primaria essa può essere disposta anche su iniziativa del team docente, per gli studenti della scuola sec. del consiglio di classe.
3. La sospensione dalle lezioni è di competenza del consiglio di classe, su proposta di uno o più insegnanti. Il consiglio si riunisce con la sola presenza dei docenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è convocato dal Dirigente scolastico, che adotta il conseguente eventuale provvedimento.

### **TITOLO II (Codice disciplinare)**

#### **ARTICOLO 5**

*(criteri)*

1. Il tipo e l'entità delle sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità alla gravità della mancanza, sono determinati sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Intenzionalità e rilevanza del comportamento anche in relazione al grado di danno provocato.
  - b) Concorso di più studenti in accordo fra loro.
  - c) Ripetizione del comportamento irregolare.

#### **ARTICOLO 6**

*(assenze e ritardi)*

1. Le assenze da scuola, non determinate da malattia o per malattia non infettiva fino a cinque giorni, sono giustificate per iscritto dai genitori. Se manca la giustificazione, ed il fatto è da attribuire a negligenza, l'insegnante di classe lo segnala al Dirigente scolastico. Analoga segnalazione è fatta quando le assenze si ripetono.
2. Gli alunni in ritardo sono accompagnati e giustificati da un genitore. In mancanza, la giustificazione è presentata per iscritto il giorno seguente.
3. Se i ritardi si ripetono, l'insegnante segnala il fatto ai genitori e al Dirigente scolastico.

#### **ARTICOLO 7**

*(Impegno scolastico)*

1. La dimenticanza del libretto personale (sc. sec.) o del diario/quaderno delle comunicazioni (sc. pr.) od il loro deterioramento, la dimenticanza dei materiali scolastici (libri, quaderni, strumenti, attrezzi, ecc.), il mancato o incompleto svolgimento degli esercizi, l'utilizzo di oggetti e materiali non pertinenti costituiscono inosservanza delle regole di vita scolastica e sono oggetto di rimprovero verbale e sono successivamente segnalati ai genitori. Quando le trasgressioni si ripetono l'annotazione è fatta anche sul registro. Alla terza annotazione sul registro, il coordinatore di classe o l'insegnante, nell'ambito della cui attività la mancanza si è ripetuta, convoca i genitori. Similmente nella scuola primaria procede il team docente dopo la terza segnalazione scritta.
2. Il disturbo delle lezioni è punito con rimprovero verbale e successivamente con annotazione scritta sul libretto personale (sc. sec.) o diario/quad. (sc. pr.) e sul registro di classe. Se ripetuto, con annotazione sul registro/agenda personale dell'insegnante ed infine con convocazione dei genitori. E' ammessa per la medesima infrazione l'assegnazione di compiti aggiuntivi da parte del singolo docente, in misura proporzionale all'insistenza nel disturbo arrecato.

## **ARTICOLO 8**

*(Comportamento scolastico)*

1. L'uso di espressioni volgari e incivili, comprese espressioni di razzismo che offendono la dignità della persona e la sua diversità, all'indirizzo del personale della scuola e dei compagni o di altri soggetti è punito con rimprovero verbale e successivamente con annotazione scritta sul libretto personale (sc. sec.) o diario/quaderno (sc. pr.) e sul registro di classe.
2. Gli atti di aggressione orale e fisica sono puniti con annotazioni sul libretto personale o diario/q. e sul registro di classe. Se ripetuti, comportano la sospensione dalle lezioni.
3. Per la scuola secondaria, la proposta di sospensione è formulata al consiglio di classe dal coordinatore o dall'insegnante, che ha constatato la ripetizione della trasgressione. Il consiglio si riunisce con la presenza dei soli docenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Nei casi più gravi è comminata la sanzione dell'allontanamento da scuola per i soli studenti di scuola secondaria, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

## **ARTICOLO 9**

*(Uso di telefoni e dispositivi elettronici)*

1. Il mantenimento in funzione e l'uso di telefoni e di dispositivi elettronici è proibito nel corso di tutto il periodo delle lezioni antimeridiane e pomeridiane. Nel corso delle gite d'istruzione e visite guidate è consentito solo nei momenti precedenti e successivi alle attività programmate.
2. Ai soli esercenti la potestà genitoriale o al tutore od affidatario è consentito contattare l'alunno/a studente/studentessa nel corso delle attività didattiche per motivi urgenti al telefono fisso di ciascuna sede il cui numero è pubblicato sull'elenco telefonico.
3. Il mantenimento in funzione e l'uso del cellulare durante l'attività didattica saranno considerate trasgressioni del presente regolamento e della Direttiva 15 marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione e si procederà come segue anche mediante l'irrogazione di apposite sanzioni.
4. Ove si constati che il telefono personale di un alunno o studente è in funzione (anche se non in uso), il docente di classe procederà al temporaneo sequestro dello strumento che verrà collocato in luogo idoneo dell'ufficio di presidenza: il dirigente, al termine delle lezioni procederà alla restituzione dell'apparecchio mobile discrezionalmente all'alunno o ai genitori/referenti dell'obbligo scolastico.
5. I dispositivi elettronici saranno ritirati se utilizzati: essi verranno restituiti solo al genitore/affidatario/tutore appositamente convocato dal dirigente con comunicazione scritta sul libretto personale.
6. Ove l'alunno/studente sia colto nell'atto di eseguire foto o video o registrazione audio – non previamente autorizzate -- a mezzo telefono o con altro strumento elettronico nel corso delle attività didattiche, il docente di classe segnala il fatto sul registro di classe ed al Dirigente Scolastico che procede all'immediata convocazione di un Consiglio di classe straordinario, sede in cui si valuteranno i fatti ed irrogheranno le sanzioni ritenute collegialmente più idonee. Il telefono o il dispositivo elettronico sequestrato sarà condotto in Presidenza e custodito dal Dirigente Scolastico che lo consegnerà ad un genitore (o affidatario o tutore) informandolo delle conseguenze disciplinari dell'atto commesso dallo studente.
7. Per i sequestri di dispositivi elettronici di qualunque tipologia in funzione si applica la medesima disciplina prevista dai commi precedenti per l'uso dei telefoni.

### **TITOLO III (Garanzie)**

#### **ARTICOLO 10**

*(ricorsi)*

1. I genitori dell'alunno o studente colpito dal provvedimento, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, possono proporre ricorso contro le sanzioni di cui alle lettere e f) e g) del comma 1 del precedente art. 3, all'organo di garanzia di cui al successivo art. 10.
2. Devono essere osservate le norme vigenti, relative al trattamento dei dati personali (si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 169 in materia di tutela del diritto alla riservatezza).
3. Possono chiedere accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento che ha condotto all'irrogazione della sanzione solo i genitori dell'alunno o studente colpito dal provvedimento o il loro legale rappresentante. Le domande presentate da soggetti non interessati, in quanto estranei al procedimento, dovranno essere respinte dal Dirigente Scolastico.
4. L'accesso agli atti è consentito nelle forme stabilite dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.

#### **ARTICOLO 11**

*(Organo di garanzia).*

1. L'organo di garanzia, previsto dall'art. 5, 2° comma, dello Statuto e ai sensi del DPR 235/2007 – art. 2, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da due genitori, quali membri effettivi, e da altri due insegnanti e due genitori, quali membri supplenti. È presieduto dal dirigente scolastico. Resta in carica un triennio; in fase di prima applicazione del presente Regolamento e limitatamente all'a. s. 2007/2008, avrà validità annuale.
2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza, impedimento o quando sia da valutare ricorso, verso il quale il membro effettivo è in conflitto d'interesse (insegnante membro del team docente o del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato o comunque eletto dai genitori della classe in cui è inserito l'alunno o studente colpito dal provvedimento).
3. Trattandosi di un organo di garanzia chiamato a pronunciarsi su ricorsi amministrativi, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi di eleggibilità dei membri: possono esercitare l'elettorato passivo tutti i docenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nel ruolo di appartenenza e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso Concorso ordinario per esami e titoli o mediante la frequenza delle apposite strutture accademiche universitarie e post-universitarie. Possono esercitare l'elettorato passivo i genitori che, in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di secondo grado, siano membri del Consiglio d'Istituto o siano stati eletti rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi.
4. In sede di prima convocazione l'Organo si pronuncia sui requisiti di eleggibilità dei suoi membri. Il membro privo dei requisiti decade di diritto ed è sostituito immediatamente da un supplente, sino a nuova elezione. Il Dirigente Scolastico adotta i relativi provvedimenti.
5. Cessato dal servizio, trasferito, utilizzato od assegnato provvisoriamente ad altro Istituto un docente membro dell'Organo di garanzia, il Collegio Docenti plenario procede nella prima convocazione dell'anno scolastico alla nuova designazione contestualmente all'elezione del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. Il Consiglio d'Istituto, ove siano cessati dalle cariche per qualsivoglia motivo i genitori eletti, procede all'elezione nella prima Adunanza utile successiva al 1° settembre di ciascun anno scolastico. In caso di dimissioni o vacanza di posti in corso d'anno, l'Organo di Garanzia risulta essere comunque validamente costituito e delibera con la presenza eventuale dei membri supplenti.
6. L'Organo di Garanzia di cui all'art. 5, c. 2 non necessita di un numero legale per la deliberazione in ordine ai ricorsi presentati dagli studenti, allorché si siano determinate vacanze improvvise nella sua costituzione in corso d'anno. In tutti gli altri casi, per la validità delle relative deliberazioni dovranno essere presenti almeno 2 docenti e 2 genitori. In caso di assenza del Presidente, presiede il docente con la maggiore anzianità di ruolo. Il presidente nomina un segretario che è tenuto a curare le verbalizzazioni dell'Adunanza. Nel caso in cui insorgano contrasti, il nome del

[Regolamento disciplina]

segretario è estratto a sorte. Il membro estratto è tenuto ad espletare l'incarico a pena di decadenza dallo status di membro.

7. In tutti i casi in cui venga proposto ricorso avverso una sanzione disciplinare e l'Organo non risulti costituito come sopra indicato per inadempienza del Collegio e/o del Consiglio, esso non potrà riunirsi ed il Dirigente Scolastico trasmetterà immediatamente una nota motivata al Consiglio di classe od al team docente rappresentando l'esigenza che la sanzione, seppur validamente irrogata, venga revocata e sia fatta menzione della motivazione della revoca nella nuova deliberazione che viene trasmessa alla famiglia dell'interessato. Se i docenti competenti rifiutano di revocare la precedente deliberazione con cui hanno irrogato la sanzione o non vi provvedono entro sette giorni dalla comunicazione della nota, il Dirigente Scolastico è tenuto ad annullare in sede di autotutela la delibera dell'organo collegiale ed il proprio decreto di recepimento.

8. Non appena concluse tali operazioni, se la componente dell'Organo in difetto è quella docente, il Dirigente Scolastico convoca d'urgenza il Collegio Docenti plenario per l'elezione dei membri. Se la componente in difetto è quella genitoriale, similmente procede il Presidente del Consiglio d'Istituto.

9. L'Organo di Garanzia, che delibera a maggioranza assoluta, ha la potestà di: a) **rigettare il ricorso** poiché infondato nel merito; b) **dichiarare il ricorso inammissibile** quando indirizzato ad organo non competente, quando la domanda principale del ricorrente non è comprensibile, quando il reclamo non è sottoscritto/controfirmato da entrambi i genitori (salvo impedimento o motivata e comprovata impossibilità di uno dei due genitori); b) **dichiarare il ricorso irricevibile** poiché presentato fuori termine (fa fede la data di presentazione od il timbro postale apposto sulla busta e non la data di registrazione agli atti); c) **dichiarare il ricorso improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse, quando il reclamante rinunci al ricorso per iscritto dopo il deposito e prima dell'Adunanza dell'Organo; d) accogliere il **ricorso annullando il provvedimento** poiché ritenuto illegittimo od in alternativa **riformandolo mutando la sanzione** (o la sua intensità) poiché ritenuta non proporzionale ai fatti contestati.

10. E' in ogni caso sempre motivo d'annullamento della sanzione il fatto che dagli atti o dal provvedimento non risulti che l'alunno o lo studente sia stato convocato dinanzi all'organo irrogante per illustrare la sua difesa prima della relativa deliberazione. Non è previsto intervento di difensori.

11. L'Organo di Garanzia, pronunciando sul ricorso, se annulla il provvedimento per vizio formale o sola irregolarità della procedura, può deliberare con ordinanza che il procedimento sia nuovamente eseguito. Adottata la nuova deliberazione da parte dei docenti riuniti collegialmente, l'Organo decide definitivamente.

12. L'organo di garanzia decide sul ricorso entro cinque giorni dal suo deposito, che potrà avvenire mediante consegna personale – ed in tal caso la segreteria rilascia una copia del frontespizio con l'apposizione del timbro recante i dati del protocollo - o lettera raccomandata A/R.

13. Nei casi in cui l'Organo di Garanzia dovesse deliberare in assenza dei requisiti minimi relativi al numero legale o in violazione del presente Regolamento, il Dirigente Scolastico procede a darne informazione al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'Istituto affinché valutino l'opportunità di revocare il mandato ai docenti e genitori eletti.

14. Le deliberazioni non interlocutorie dell'Organo di Garanzia ed i relativi decreti di recepimento del Dirigente Scolastico sono atti definitivi.

15. Avverso tali provvedimenti non sono esperibili ulteriori rimedi in via gerarchica. Sono ammessi ricorsi al Tribunale Amministrativo – sede di Trieste- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ed al Capo dello Stato entro 120 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse.

## ARTICOLO 12

*(Conversione della sanzione)*

1. In alternativa alla presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 10, ogni sanzione può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica ed è decisa dallo stesso soggetto od organo, autorizzato a comminare la sanzione. L'effettuazione di "attività alternative" sarà disposta nel rispetto della normativa vigente.

2. L'attività, con la sorveglianza di personale della scuola, consiste, a discrezione del soggetto di cui al precedente comma, in forme di aiuto e collaborazione nelle attività formative.

[Regolamento disciplina]

3. La richiesta di conversione è presentata dallo studente ed è controfirmata da uno dei genitori.
4. Il danno materiale, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione è stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato, potrà essere direttamente riparato.

### **ARTICOLO 13**

*(Validità del Regolamento)*

1. Il presente Regolamento ha efficacia sino a nuova deliberazione del Consiglio d'Istituto o sino a sua soppressione per legge sopravvenuta.